

LE FIGURE DI PARTENARIATO TIPIZZATE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Avv. Niccolò Travia

11 ottobre 2023

I. LOCAZIONE FINANZIARIA

(Art. 196 - ex art. 187)

II. CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

(Art. 197 - ex art. 188)

III. ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PPP

(Artt. 198 e 199 - ex art. 179 e
183, 17bis)

IV. PARTENARIATO SOCIALE

(Art. 201 - ex artt. 189 e 190)

V. SERVIZI GLOBALI

(Artt. 203 ss. - ex artt. 194 e ss.)


VI. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

(Art. 75 - ex art. 65)

VII. PARTENARIATO IN MATERIA DI BENI CULTURALI

(art. 134 - ex art. 151)

I. LOCAZIONE FINANZIARIA



- ▶ Art. 196 del nuovo Codice dei contratti pubblici
- ▶ scopo di reperire il finanziamento per la realizzazione, l'acquisizione o il completamento di opere pubbliche



I. LOCAZIONE FINANZIARIA




- ▶ Realizzare lavori pubblici mediante sinergia tra soggetto costruttore e soggetto finanziatore
- ▶ Società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla P.A. a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori



I. LOCAZIONE FINANZIARIA




- ▶ Trasferimento rischio operativo ai fini della riconducibilità a PPP
- ▶ Difettando questo elemento, trova applicazione la disciplina dell'appalto di lavori (inversione di prospettiva vs d.lgs. 50/2016)



I. LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ Bando contiene progetto di fattibilità con piano finanziario
- ▶ L'aggiudicatario (anche RTI - ok anche soggetto finanziatore da solo → poi avvalimento) predispone i livelli progettuali successivi ed esegue l'opera
- ▶ Ok più soggetti realizzatori con responsabilità specifica e non solidale



I. LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ Se impossibilità di alcuni, ok sostituzione anche in fase di gara → l'EC può opporre il dissenso solo per ragioni obiettive.
- ▶ EC adempie condizionatamente all'esito positive del collaudo o alla verifica di conformità della gestione funzionale



I. LOCAZIONE FINANZIARIA

- ▶ Se al termine del periodo di locazione il committente è obbligato al riscatto → l'opera segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi.
- ▶ OK anche su un'area nella disponibilità dell'aggiudicatario
- ▶ Facoltà di recesso anticipato per la P.A.



II. CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

- ▶ Contratto col quale un operatore economico si obbliga, vs un corrispettivo, con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, a compiere e a far godere alla P.A. un'opera, destinata all'esercizio di un pubblico servizio
- ▶ Nuova formulazione lascia ampi spazi all'autonomia contrattuale → codificazione di modelli di “best practices” nella predisposizione dei bandi e dei contratti



II. CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

- ▶ Corrispettivo e allocazione rischi sono lasciati alla disciplina negoziale (integrata dagli schemi-tipo di ANAC)
- ▶ Trasposizione a carico del privato dei soli rischi di costruzione e di disponibilità, con esclusione di quelli gestori comunemente ascrivibili alle operazioni di concessione




II. CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

- ▶ L'operatore economico può apportare varianti al progetto ma l'EC può opporsi «quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale»
- ▶ L'EC può attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante



II. CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

- ▶ Conformazione del bando demandata alla discrezionalità degli EC, tenendo conto degli schemi-tipo di Anac
- ▶ L'EC può controllare lo svolgimento dei lavori e proporre modifiche e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale



III. ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PPP

- ▶ Estese le previsioni del Project Finance a tutte le ipotesi di PPP
- ▶ Ampliato il novero delle ipotesi per consentire ad investitori istituzionali di investire in infrastrutture → elenco degli investitori qualificati già previsto con il d.l. “Sblocca cantieri”



III. ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PPP

- ▶ estrapolata dall'art. 180, comma 2, la disciplina dei c.d. “Energy Performance Contract” (EPC), che ha ad oggetto il conseguimento di una “misura di miglioramento dell'efficienza energetica”.
- ▶ investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari



IV. PARTENARIATO SOCIALE

- ▶ accorpa e sostituisce le previsioni degli interventi di sussidiarietà orizzontale e del baratto amministrativo → collaborazione tra privati e p.a. per perseguire fini di interesse generale
- ▶ reciproca datio in solutum (ok anche microimprese e PMI)
- ▶ bandi e contratti-tipo predisposti da ANAC



V. SERVIZI GLOBALI

- ▶ Global service + General contractor → contratti a prestazione complessa aventi ad oggetto servizi globali
- ▶ corrispettivo almeno in parte commisurato all'effettivo e concreto raggiungimento del risultato indicato nel contratto
- ▶ manca la traslazione del rischio operativo in capo all'operatore economico



V. SERVIZI GLOBALI

- ▶ Bandi tipo e contratti tipo ANAC
- ▶ Prestazioni tipiche
- ▶ Progettazione, contenuto del bando, ripartizione dell'alea e varianti
- ▶ Possibilità di costituire società di scopo o affidare l'esecuzione da parte di terzi



V. SERVIZI GLOBALI

- ▶ Procedura di aggiudicazione
- ▶ Requisiti del Contraente generale
- ▶ Sistema di qualificazione dell'operatore ex art. 207
- ▶ Affidamento dei servizi globali con oggetto beni immobili



V. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

- ▶ Particolare modalità di aggiudicazione degli appalti, introdotto dall'art. 31 della Direttiva UE 24/2014
- ▶ Diretto a sviluppare prodotto, servizi e lavori innovativi non rinvenibili sul mercato
- ▶ Sintetizza in un'unica procedura la fase pre-commerciale di ricerca e sviluppo e quella commerciale



V. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

- ▶ Art. 75 nuovo Codice, sostanzialmente riproduce la disciplina UE
- ▶ La stazione appaltante può instaurare più partenariati con più soggetti → aggiudicazione unicamente in base a miglior rapporto qualità/Prezzo
- ▶ Strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e innovazione



V. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

- ▶ Obiettivi intermedi
- ▶ Negoziazione offerta iniziale e successive, esclusa quella la finale



V. PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

- ▶ Obiettivi intermedi
- ▶ Negoziazione offerta iniziale e successive, esclusa quella la finale
- ▶ Eliminato ogni riferimento alla possibilità di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura e al rispetto del principio di parità di trattamento → profili già disciplinati nell'art. 70.



VI. IL PARTENARIATO IN MATERIA DI BENI CULTURALI

- ▶ Art. 134 → categoria dei contratti gratuiti (art. 8)
- ▶ collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato
- ▶ Recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla pubblica fruizione e valorizzazione di beni culturali, → procedure semplificate di individuazione del partner privato.
- ▶ Per maggiore tutela e valorizzazione dei beni culturali → esteso anche ai beni mobili
- ▶ Art. 106, co. 2-bis Codice dei beni culturali



Grazie dell'attenzione

studio@lorenzoni.org